



**CITTÀ
METROPOLITANA
DI CAGLIARI**

**SETTORE PUBBLICA
ISTRUZIONE CULTURA SERVIZI
ALLA PERSONA - S.U.A.**


**SERVIZIO ISTRUZIONE
E POLITICHE SOCIALI**

**UFFICIO
CONCESSIONI
IMPIANTI SPORTIVI
SCOLASTICI**

**Via Cadello 9/b
09131 Cagliari**

REGOLAMENTO PER L'USO EXTRASCOLASTICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Approvato con delibera C.M. n. 38 del 16.10.2025



Servizio Istruzione e Politiche Sociali
pec: pubblicaistruzione@pec.cittametropolitanacagliari.it

CAGLIARIMET
COMUNITÀ URBANA DIFFUSA

TITOLO I – NORME GENERALI

ART. 1 – FINALITÀ

ART. 2 – SOGGETTI E ORGANISMI AMMESSI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

ART. 3 – DURATA DELLE CONCESSIONI

ART. 4 – TIPOLOGIA IMPIANTI

TITOLO II – PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 5 – PIANO DI UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E BANDO

ART. 6 – DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

ART. 7 - ASSEGNAZIONE PUNTEGGI E CRITERI DI PRIORITÀ

ART. 8 – GRADUATORIA E PIANO DI ASSEGNAZIONE

ART. 9 - PIANO DI ASSEGNAZIONE DEFINITIVO

ART. 10 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE

ART. 11 – GARE E CAMPIONATI

TITOLO III – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

ART. 12 – CANONI

ART. 13 – INTERRUZIONE TEMPORANEA

ART. 14– CUSTODIA, PULIZIE E SORVEGLIANZA

ART. 15 – MODALITA' D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 16 – CHIUSURA IMPIANTI SPORTIVI

ART. 17 – RESPONSABILITÀ

TITOLO IV – PENALITÀ

ART. 18 – SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

ART. 19 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

ART. 20 – ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I – NORME GENERALI

ART. 1 – FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo degli impianti sportivi, compresi i locali accessori e contigui (spogliatoi, bagni, ecc.) degli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado, in orario extrascolastico, di proprietà della Città Metropolitana di Cagliari.

ART. 2 – SOGGETTI E ORGANISMI AMMESSI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

1. L'uso degli impianti sportivi non deve in alcun modo ostacolare l'attività scolastica o qualsiasi altro tipo di attività programmata dalla scuola in orario extrascolastico. La fruizione degli impianti in orario extrascolastico da parte delle singole Autonomie Scolastiche ha la priorità sull'uso da parte degli esterni, a condizione che venga incluso in un idoneo progetto didattico approvato dagli organi collegiali della scuola e comunicato alla Città Metropolitana.

2. Sono ammessi alla fruizione degli impianti:

a) società, associazioni o gruppi regolarmente costituiti e affiliati al C.O.N.I. (Federazioni sportive ed Enti di Promozione), che svolgano la propria attività con finalità sportive e abbiano sede legale e/o operativa nell'ambito territoriale metropolitano;

b) società o altri organismi associativi di promozione della pratica sportiva, non affiliati né agli Enti di promozione sportiva né al C.O.N.I. o ad altre federazioni sportive, purché dal proprio statuto risulti in modo chiaro ed inequivocabile l'assenza di qualsiasi attività a fini di lucro.

3. E' esclusa la concessione in uso degli impianti sportivi per attività aventi scopo di lucro.

4. E' esclusa la concessione in uso degli impianti sportivi a società o altri organismi associativi che non abbiano atleti regolarmente iscritti, risultanti dal CERT.

5. Non sono ammesse concessioni degli impianti sportivi a favore di privati cittadini.

ART. 3 – DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni rilasciate dalla Città Metropolitana hanno ordinariamente durata biennale e non sono tacitamente rinnovabili.

2. Possono essere rilasciate concessioni anche a titolo temporaneo, solo ai titolari di concessione, successivamente alla programmazione del Piano biennale; la richiesta deve essere presentata via pec almeno 10 giorni prima dell'evento.

3. La durata minima della concessione non può essere inferiore a 60 minuti (comprensivi dei tempi spogliatoio).

ART. 4 – TIPOLOGIA IMPIANTI

5. Gli impianti sportivi sono divisi nelle seguenti tipologie:

- tipo A e B a seconda della grandezza, al chiuso;
- tipo C all'aperto.

TITOLO II – PROCEDURE PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 5 – PIANO DI UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E BANDO

1. Al fine di assicurare la piena e razionale fruibilità degli impianti sportivi, il Settore Edilizia e Patrimonio dell’Ente trasmette ogni anno, entro il 15 maggio, all’Ufficio concessioni l'elenco degli impianti scolastici disponibili per l'utilizzo extrascolastico con l’indicazione delle loro caratteristiche (dimensione, tipologia, ubicazione, discipline sportive che si possono svolgere negli impianti e altre caratteristiche tecniche).
2. Esso comunica altresì tempestivamente l'eventuale indisponibilità degli stessi per cause improvvise o dovute a lavori programmati di manutenzione ordinaria e/o straordinaria.
3. Il Settore competente al rilascio delle concessioni provvede, entro il 31 maggio, alla pubblicazione di un bando, con allegato l'elenco degli impianti di cui al comma 1, sul sito web dell'amministrazione. In esito al bando l’Amministrazione redige il Piano biennale di concessione.
4. Le concessioni ad uso extrascolastico sono autorizzabili dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 24.00, fatte salve le competizioni programmate nei giorni di sabato e domenica (vedi art. 10 gare e campionati).
5. Nel caso non pervenisse differente comunicazione da parte dei Dirigenti Scolastici, gli impianti sportivi scolastici verranno considerati utilizzabili alle condizioni precedenti. La disponibilità può essere negata solo per motivi didattici, essere adeguatamente motivata e supportata da dispositivi degli organi dirigenziali e/o collegiali scolastici.

ART. 6 – DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

1. Le istanze per la concessione devono essere presentate dal responsabile legale della società sportiva o altro organismo associativo previsto dall'art. 2, direttamente nella piattaforma online dedicata sul sito web della Città Metropolitana entro il termine indicato nell'avviso pubblico.
2. Per l'accesso alla piattaforma online sarà necessario essere in possesso di SPID o di CIE.
3. Il soggetto richiedente deve indicare nell’istanza la zona prescelta, il tipo di impianto sportivo (coperto o all’aperto) e la relativa tipologia, (tipologia A, B e C). Non è possibile scegliere la scuola dove è ubicato l’impianto, ma si possono comunque indicare fino a tre impianti nella zona prescelta.
4. Le istanze devono contenere:
 - a) natura e denominazione/ragione sociale dell’associazione, sede legale, con indirizzo completo, comune e codice di avviamento postale, partita IVA o codice fiscale, telefono, pec/e-mail;
 - b) numero di iscritti all’associazione sportiva nell’anno sportivo precedente a quello di presentazione della domanda;
 - c) numero iscrizione all’albo nazionale C.O.N.I o all’albo Regionale Sardegna delle associazioni sportive;
 - d) indicazione dell’affiliazione ad un EPS (Enti di promozione sportiva) o federazione CONI riconosciuto a livello nazionale;
 - e) partecipazione a campionati Federali, nazionali e regionali nell’anno sportivo precedente a quello di presentazione della domanda;
 - f) attività giovanili di formazione e avviamento allo sport certificate dal C.O.N.I.;
 - g) attività per la terza età (ultra 65);
 - h) attività documentata con portatori di handicap;
 - i) attività che si intende svolgere nell’impianto sportivo richiesto, preferenze in relazione ai giorni ed orari d’uso;
5. Alle domande sono allegati :
 - a) relativamente alle società di cui al punto a) dell’art. 2:
 - copia dell’atto costitutivo e dello statuto redatti secondo le normative vigenti, unitamente all’atto di nomina del legale rappresentante, che attestino le finalità dell’associazione e l’assenza di lucro dell’attività del soggetto richiedente (da presentare solo il primo anno se non viene modificato);
 - certificazione (CERT) relativa alla partecipazione ai campionati, nell’anno sportivo precedente a quello di presentazione della domanda, con indicazione specifica delle categorie (nazionale, regionale/federale), del numero degli iscritti alla società sportiva e dei destinatari dell’attività sportiva (vedi punti f-g-h);
 - b) relativamente agli organismi associativi di cui al punto b) dell’art. 2:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto redatti secondo le normative vigenti, unitamente all'atto di nomina del legale rappresentante, che attestino le finalità dell'associazione e l'assenza di lucro dell'attività del soggetto richiedente;
 - attestazione sul numero degli iscritti nell'anno sportivo precedente a quello di presentazione della domanda e dei destinatari dell'attività sportiva (vedi punti f-g-h).
6. L'incompletezza della domanda comporta la mancata attribuzione del punteggio relativo al punto non compilato.
7. Sono inammissibili le domande presentate da associazioni e/o organismi non in regola con i pagamenti per l'utilizzo degli impianti scolastici metropolitani negli anni precedenti.
8. Le domande presentate da associazioni e altri organismi associativi che non abbiano atleti iscritti risultanti dal CERT, al momento della presentazione dell'istanza, saranno ammesse senza attribuzione di punteggio. E' da intendersi che la stipula della concessione sarà comunque subordinata alla presentazione della documentazione attestante il numero degli iscritti (CERT) pena l'esclusione.
9. Ogni soggetto richiedente può presentare fino a 2 distinte domande (anche per lo stesso impianto) e non può ottenere una concessione per più di 18 ore settimanali complessive, di cui massimo 9 ore per la 1° domanda e massimo 9 ore per la 2° domanda.

ART. 7 – ATTRIBUZIONE PUNTEGGI E CRITERI DI PRIORITÀ

1. In esito all'istruttoria a ciascuna società o associazione è assegnato un punteggio complessivo sulla base dei parametri sottoindicati:
- a) Attività sportiva praticata e documentata (con numero allievi iscritti e frequentanti) per tipologia:
- attività giovanili di formazione e avviamento allo sport: punti 25
 - attività per la terza età (ultra 65): punti 15
 - attività documentata con portatori di handicap: punti 15
 - partecipazione a campionati nazionali: punti 15
 - partecipazione a campionati regionali/federali: punti 10
 - numero iscritti superiore a 200: punti 10
 - numero iscritti da 101 a 200: punti 6
 - numero iscritti da 15 a 100: punti 4
2. Per numero degli iscritti si intende quello riferito ai soggetti effettivamente praticanti nell'anno sportivo precedente a quello di presentazione della domanda risultante dalla certificazione rilasciata dalla federazione o ente di promozione.
3. In caso di parità di punteggio e di richiesta dello stesso impianto si darà priorità all'associazione con data di costituzione anteriore.

ART. 8 – GRADUATORIA E PIANO DI ASSEGNAZIONE

1. Sulla scorta dei punteggi attribuiti a ciascuna società sportiva, entro il 15 luglio le graduatorie e il piano di assegnazione vengono pubblicati sul sito Internet della Città Metropolitana.
2. Avverso le graduatorie e il suddetto piano è possibile proporre istanza di riesame entro dieci giorni dalla loro pubblicazione.

ART. 9 – PIANO DI ASSEGNAZIONE DEFINITIVO

1. In caso di richieste di riesame l'ufficio provvederà alla loro istruttoria e alla formulazione definitiva del piano entro il 15 ottobre, con contestuale pubblicazione sul sito web della Città Metropolitana.
2. Le concessioni rilasciate alle associazioni sportive nel precedente biennio scolastico sono prorogate sino alla pubblicazione del piano di assegnazione definitivo.
- 3. Dal 25 novembre al 5 dicembre successivo i concessionari potranno richiedere una integrazione, di un massimo di 9 ore, alle 18 ore concesse, esclusivamente nell'impianto già assegnato, nel rispetto dell'ordine in graduatoria presentando apposita istanza.**
- 4. Dal 20 al 31 gennaio di ciascun anno del biennio di concessione, possono essere richiesti gli spazi residui presentando apposita istanza. Le domande verranno accolte in ordine di arrivo.**

ART. 10 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni sono rilasciate dal Dirigente del Settore responsabile del procedimento.
2. La stipula della concessione è subordinata alla presentazione di idonea polizza assicurativa.
3. Le società sportive o altri organismi associativi assegnatari degli impianti sportivi devono prendere possesso degli impianti nei termini fissati in concessione e attenersi agli orari nella stessa previsti. In caso di ritardi nell'inizio delle attività si procede comunque all'addebito del canone anche per i giorni di non utilizzo, a partire dalla data stabilita nella concessione.
4. Le assegnazioni degli spazi si intendono per tutta la stagione sportiva di ciascun anno del biennio di concessione, ad eccezione delle giornate festive con chiusura obbligatoria.
5. Resta escluso dal pagamento del canone il periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 agosto, di norma coincidente con il fermo delle attività agonistiche. Qualora i concessionari manifestino la necessità di proseguire l'attività nel mese di luglio, dovranno presentare apposita richiesta entro il 20 del mese di giugno indicando i giorni di utilizzo; il canone sarà calcolato in proporzione.
6. Non è possibile autorizzare modifiche alla concessione prima di 45 giorni dalla data rilascio.
7. Nel corso del biennio le società possono chiedere variazioni alle concessioni rilasciate per un massimo di 2 volte a concessione.

ART. 11 – GARE E CAMPIONATI

1. La concessione degli impianti sportivi per la disputa di campionati, gare e manifestazioni è garantita oltre che nei giorni di concessione ordinaria anche, previa richiesta da presentare almeno 10 giorni prima, nelle giornate di sabato pomeriggio e di domenica.
2. Sarà cura della società trasmettere tempestivamente il calendario delle gare di campionato della Federazione di appartenenza e delle partite amichevoli.
3. Tutte le comunicazioni relative a partite amichevoli o di campionato, invito di società ospiti, calendari gare, che si svolgono durante l'orario di concessione, devono essere indirizzate dalle associazioni sportive entro le ore 12.30 del giorno cui fanno riferimento, direttamente sia alla Città Metropolitana che al soggetto che si occupa del servizio di apertura, chiusura e custodia degli impianti sportivi, sia all'Istituto ove ubicato l'impianto assegnato.
4. Non è prevista la presenza di pubblico durante gli allenamenti, le gare di campionato e le partite amichevoli. In occasione delle gare è consentito l'ingresso esclusivamente degli accompagnatori e dei genitori degli atleti (sotto i 14 anni) in numero complessivamente non superiore 25.

TITOLO III – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

ART. 12 – CANONI

1. Ogni anno, con decreto del Sindaco Metropolitano, è stabilita la tariffa oraria di concessione per ogni impianto sportivo a seconda della tipologia.
2. La tariffa deve essere pagata per il numero delle ore stabilite nella concessione, a prescindere dall'utilizzo o meno dell'impianto.
3. La tariffa deve essere pagata, esclusivamente attraverso il sistema di pagamento PagoPA, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di utilizzo (nella causale del versamento viene indicato il nome della ASD, il mese di riferimento, il nome e l'indirizzo dell'istituto scolastico).
4. Copia della relativa ricevuta e rendicontazione delle ore svolte devono essere trasmessi tramite e-mail all'Ufficio competente entro il 10 di ogni mese.

ART. 13 – INTERRUZIONE TEMPORANEA

1. Le associazioni concessionarie hanno facoltà di rinunciare temporaneamente alla fruizione degli impianti.
2. Eventuali interruzioni delle attività, oltre al periodo di fermo 1 luglio/31 agosto, dovranno essere comunicate preventivamente, con l'indicazione del periodo (data inizio/ fine) all'indirizzo e-mail dell'Ufficio concessioni.
3. Per interruzioni inferiori ai 30 giorni il canone è dovuto interamente.
4. Per interruzioni oltre i 30 giorni consecutivi il pagamento del canone è dovuto nella misura del 50 %.

ART. 14 – CUSTODIA, PULIZIE E SORVEGLIANZA

1. La Città Metropolitana, per garantire le attività di apertura e chiusura degli impianti sportivi e per verificare il corretto uso e il rispetto delle attrezzature e dei locali dati in concessione, può avvalersi:
 - a- della collaborazione di associazioni di volontariato senza fini di lucro relativamente all'apertura, chiusura e controllo;
 - b- della collaborazione della propria società in-house, ove possibile.
2. Le pulizie sono in ogni caso a carico del concessionario. Nell'eventualità di prescrizioni di dettaglio dovute a misure di tutela e profilassi sanitaria, le stesse saranno riportate nei contratti di concessione.
3. I casi di inadempienza dei concessionari sono segnalati alla Città Metropolitana che si riserva, previa verifica e valutazione, di intervenire in merito anche, se necessario, sospendendo o revocando la concessione.
4. Il soggetto incaricato della sorveglianza provvede a relazionare mensilmente alla Città Metropolitana in merito all'utilizzo degli impianti sportivi.

ART. 15 – MODALITÀ D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Le società sportive o gli altri organismi associativi si impegnano a garantire l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) utilizzare gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali è stata accordata la concessione;
 - b) accedere all'impianto in presenza di almeno un tecnico o dirigente il cui nominativo è comunicato alla Città Metropolitana all'inizio dell'anno;
 - c) utilizzare gli impianti nel rispetto del calendario pattuito nell'atto di concessione;
 - d) osservare un comportamento disciplinato e rispettoso;
 - e) garantire il mantenimento di condizioni di pulizia e di igiene dopo l'utilizzo dell'impianto;
 - f) usare scarpe idonee e compatibili con la disciplina sportiva praticata;
2. Ai concessionari è vietato:
 - a) sub concedere l'uso anche parziale degli impianti a terzi, pena l'immediata revoca della concessione;
 - b) accordarsi tra società sportive per stabilire cambi di giorni ed orari, senza preventiva autorizzazione della Città Metropolitana;

- c) installare attrezzature fisse o mobili che modifichino la struttura dell'impianto;
- d) consumare cibi o bevande all'interno dell'impianto, inclusa l'organizzazione di feste, rinfreschi, etc...;
- e) intervenire per regolare gli strumenti di comando dell'impianto di illuminazione e di riscaldamento da parte di tecnici o atleti;
- f) fumare;
- g) utilizzare attrezzi sportivi di proprietà dell'istituto scolastico o di altre società sportive;
- l) accedere ai locali della scuola.

ART. 16 – CHIUSURA IMPIANTI SPORTIVI

1. I concessionari sono debitamente informati dalla Città Metropolitana sui periodi di chiusura degli impianti sportivi o di indisponibilità degli stessi per cause non prevedibili (danni per maltempo, manutenzioni ordinaria o straordinarie, ecc.).

ART. 17 – RESPONSABILITÀ

1. Il concessionario è tenuto ad osservare la massima diligenza nell'utilizzo dei locali e delle attrezzature in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a quant'altro di proprietà della Città Metropolitana o dell'Istituzione Scolastica.

2. Il concessionario è direttamente responsabile per danni a cose o persone che dovessero verificarsi nel corso delle attività sportive svolte nelle ore assegnate. Nel caso di danni all'impianto e/o alle attrezzature segnalati dal personale addetto alla sorveglianza della struttura, sarà effettuata una valutazione degli stessi da parte del competente Settore della Città Metropolitana, incluso ammontare del danno, termini e modalità entro i quali provvedere.

3. Qualora il concessionario non provveda direttamente, entro i termini fissati, alla rimessa in pristino, la concessione è sospesa per 20 giorni salvo il risarcimento di tutti i danni causati.

4. Il concessionario deve stipulare un'adeguata polizza assicurativa con primaria Compagnia di assicurazione al fine di esonerare la Città Metropolitana da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa capitare a persone o a cose, nonché per tutti i danni di qualunque genere possano verificarsi alle strutture di proprietà della Città Metropolitana oggetto delle concessioni (massimale minimo € 500.000,00 per quanto riguarda l'eventualità di danni alle persone e massimale minimo € 50.000,00 per quanto riguarda l'eventualità di danni alle cose). La polizza è valida anche quando la copertura per i massimali previsti è compresa nell'affiliazione federale.

5. Il rilascio della concessione è subordinato alla consegna, da parte del concessionario, di copia della polizza assicurativa.

6. Tutti coloro che hanno accesso alla struttura concessa in uso devono essere regolarmente tesserati con le rispettive Federazioni, Enti o Associazioni e devono essere assicurati.

7. I concessionari devono garantire alla Città Metropolitana che i propri atleti siano assicurati contro gli infortuni e siano in possesso di certificazione medica attestante l'idoneità a praticare l'attività sportiva, nel rispetto della vigente legislazione in materia di Medicina Sportiva, sollevando la Città Metropolitana e gli organi scolastici da qualsiasi responsabilità in merito.

8. Nel caso l'impianto sia utilizzato da più concessionari e non sia possibile individuare il responsabile, il danno è riparato dalla Città Metropolitana ed i costi ripartiti tra tutti i concessionari in parti proporzionali alle ore di utilizzo.

9. E' onere dei concessionari verificare al momento di ingresso le condizioni dell'impianto e segnalare al custode le eventuali anomalie. E' a carico del concessionario l'individuazione delle persone che, durante l'attività in palestra, sono referenti per l'attuazione delle norme sulla sicurezza antincendio (prevenzione, protezione e procedure da adottare), per la gestione delle emergenze e di primo soccorso.

TITOLO IV – PENALITÀ

ART. 18 – SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

La sospensione della concessione opera nelle seguenti ipotesi:

- a) due contestazioni formali di ritardo nei pagamenti;
- b) nel caso non venga rispettata la disciplina sportiva per la quale è stata accordata la concessione;
- c) per n. due violazioni formalmente contestate delle disposizioni contenute nel presente regolamento (in particolare quanto previsto dall'art. 14 *“Modalità d'uso degli impianti sportivi”* e dall'art. 16 *“Responsabilità”*).
- d) contestazioni formali di non effettuazione delle pulizie per più di 3 volte;
- i) nel caso in cui le società non rispettino l'orario di concessione per più di 3 volte.

La sospensione consiste nell'interdizione alla fruizione dell'impianto per n. 5 giorni consecutivi, fermo restando l'obbligo del pagamento dell'intero canone.

ART. 19 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

La revoca della concessione opera nelle seguenti ipotesi:

- a) tre contestazioni formali di ritardo nei pagamenti;
- b) tre violazioni formalmente contestate delle disposizioni contenute nel presente regolamento (in particolare quanto previsto dall'art. 14 *“Modalità d'uso degli impianti sportivi”* e dall'art. 16 *“Responsabilità”*).
- c) in caso di accesso ai locali della scuola.

ART. 20 – ENTRATA IN VIGORE

A partire dal giorno dell'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 24 del 31/07/2023.